

Regionalismo differenziato: siglati gli accordi preliminari con Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

2 Marzo 2018

L'art. 116, comma 3 della Costituzione, come riformato nel 2001, prevede la possibilità che alle Regioni vengano attribuite "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nelle materie di legislazione esclusiva statale indicate all'art. 117, comma 2, lett. l), n) e s) e cioè organizzazione della giustizia di pace, istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché nelle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni indicate nell'art. 117, comma 3, fra cui vi sono il governo del territorio, la tutela e la sicurezza del lavoro, le grandi reti di trasporto e navigazione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la tutela della salute, ecc.

L'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel 2017 hanno avviato il percorso per il riconoscimento dell'autonomia "differenziata" e lo scorso 28 febbraio si è conclusa la prima fase della procedura con la firma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri degli Accordi preliminari fra Governo e singole Regioni.

L'art. 1 degli accordi stabilisce che "l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente ed è immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo".

Ferma restando la possibilità di estendere i negoziati ad altre materie, gli accordi preliminari hanno circoscritto l'ambito di applicazione della nuova e maggiore autonomia regionale alle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In relazione a quest'ultima materia, si evidenzia che ciascun accordo contiene due tabelle (A e B) nelle quali vengono elencate le funzioni amministrative attribuite *ex novo* alle Regioni.

Il procedimento si concluderà con l'approvazione di una legge statale, di iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. Tale legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una intesa tra Stato e Regione interessata (art. 116, comma 3, Costituzione).

In allegato gli Accordi preliminari siglati il 28 febbraio 2018 da:

- Governo e Regione Emilia-Romagna

- Governo e Regione Lombardia

- Governo e Regione Veneto

31745-Governo e Regione Veneto.pdf [Apri](#)

31745-Governo e Regione Lombardia.pdf [Apri](#)

31745-Governo e Regione Emilia-Romagna.pdf [Apri](#)